

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI e ALICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di Rimini provincia è stato posto da tempo ormai immemorabile. Infatti, Rimini fu già provincia in epoca romana; lo rimase durante l'esarcato bizantino (pentapoli marittima); lo divenne ancora nel periodo napoleonico (dipartimento del Rubicone).

Nel corso della storia unitaria d'Italia, l'esigenza di Rimini provincia si manifestò in ripetute occasioni.

Fin dal 1909 l'onorevole Saracco propose l'inclusione di Rimini fra un ristretto numero di nuove provincie da istituire.

Ancora nel 1928 la città adriatica sfiorò il traguardo di capoluogo di provincia.

In epoca più recente si registrarono altri, numerosi disegni di legge per istituire la provincia di Rimini, ma — di sovente — per l'anticipato scioglimento delle Camere le iniziative parlamentari non conclusero il loro *iter*.

Del resto è emblematico il fatto che le forze politiche, sociali e culturali dell'in-

tera regione emiliano-romagnola abbiano ritenuto di esprimere unitariamente le istanze della società civile del circondario riminese, mediante l'approvazione, pressochè unanime, da parte del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, del disegno di legge per l'istituzione della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

Questo disegno di legge assume un significato del tutto particolare, se si tiene conto che il dato politico unitario a livello regionale è stato gradualmente « costruito » nella concreta esperienza di questi ultimi anni di vita regionale, che ha ancora più chiaramente evidenziato l'esigenza di accordare a Rimini l'autonomia provinciale.

Infatti, la regione ha costituito, con legge 22 gennaio 1974, n. 6, il circondario amministrativo di Rimini, conferendo ad esso le stesse deleghe assegnate alle altre otto provincie della regione. Allo stato attuale, il circondario di Rimini, così configurato, ed anche dotato di altri uffici ed or-

gani dello Stato, è già di fatto una circoscrizione provinciale, anomala soltanto perchè mancante della legge istitutiva della provincia.

Si può peraltro convenire che le peculiarità caratteristiche del circondario riminese risultano chiaramente omogenee alle nuove prospettive che si vengono delineando sul piano generale per l'ente provincia, per cui l'iter del presente disegno di legge può anche precedere l'attuazione della riforma delle autonomie locali, ormai da tempo in attesa di realizzazione.

A dimostrazione di quanto affermato, è il caso di fornire alcuni dati significativi.

Il circondario di Rimini, che confina con la provincia di Pesaro e con la Repubblica di San Marino, ha una superficie territoriale di 521,88 chilometri quadrati, 148 dei quali sono aree urbane; la popolazione residente nei venti comuni del circondario (al 31 ottobre 1980) ammonta a 250.610 unità, con una densità di 474 abitanti per chilometro quadrato.

L'economia del circondario

Il circondario di Rimini è una realtà territoriale omogenea, sulla quale gravita naturalmente gran parte del Montefeltro per interessi economici, commerciali, per l'uso di pubblici servizi, per affinità di tradizioni e di cultura.

L'economia di Rimini e del suo *interland* è caratterizzata fortemente dalla componente turistica, che ha fatto di Rimini la capitale del turismo europeo.

Lo stanno a dimostrare i suoi 3.500 alberghi con oltre 200.000 posti letto, connessi a strutture e servizi che fanno della riviera adriatica la stazione balneare più frequentata d'Europa.

Ma, accanto al forte movimento turistico (60.000 addetti, di cui 20.000 stagionali), sta crescendo anche una consistente economia industriale e artigianale che, coi suoi 28.000 addetti, occupa il 32,2 per cento della popolazione attiva residente (84.902 unità).

Anche il commercio e le libere professioni sono solide e sviluppate, così come l'attività edilizia. L'agricoltura, anche se contenuta (13.000 addetti circa), è in fase di lento recupero; così anche la pesca ha una propria significativa consistenza.

Nel contesto circondariale, il comune di Rimini assume un ruolo di primo piano, quale capoluogo naturale della circoscrizione della nuova provincia. Coi suoi 130.000 abitanti, Rimini si pone — infatti — fra le prime trentadue città italiane e ne precede oltre sessanta già capoluogo di provincia.

Uffici ed organi pubblici autonomi

Ribadendo il concetto già espresso, in ordine all'autonomia provinciale di Rimini, si può ben dire che questo processo è ormai ultimato, nei fatti.

Giova rilevare in proposito che tutte le forze politiche, il movimento sindacale, quello cooperativo, le associazioni economiche professionali e culturali, sono organizzati autonomamente a Rimini su base provinciale.

Per quanto concerne, poi, gli uffici ed organismi pubblici, che operano a Rimini, con autonomia provinciale, sono i seguenti:

tribunale e corte di assise (svolgono oltre il 55 per cento del lavoro dell'intera provincia di Forlì);

sezione autonoma del comitato regionale di controllo;

conservatoria dei registri immobiliari; sede INAIL;

sede INPS;

sezione dell'ispettorato del lavoro;

sezione dell'ufficio provinciale del lavoro;

sezione della camera di commercio (già sede provinciale nel 1904);

capitaneria di porto;

commissariato di pubblica sicurezza;

comando di aeroporto militare;

aeroporto civile (fra i primi d'Italia nei voli *charter*);

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presidio militare;
 sede dell'ispettorato agrario e dell'ente di sviluppo agricolo;
 distretti scolastici n. 46 e n. 47;
 unità sanitarie locali n. 40 e n. 41;
 scuola universitaria per studi turistici superiori della facoltà di economia e commercio dell'università di Bologna.

Se si considera, inoltre, che accanto alla presenza in Rimini della quasi totalità degli uffici e organi dello Stato opera altresì dal 1974 il comitato circondariale, istituito dalla regione, con deleghe alla pari delle provincie emiliano-romagnole, si può concludere che il presente disegno di legge ha il compito fondamentale di suggellare giuridicamente una situazione di fatto largamente rispondente alla realtà delle provincie già esistenti.

C'è da augurarsi, dunque, che tutto ciò agevoli il Senato nell'esame e, ci si augu-

ra, nell'accoglimento della proposta di istituire la nuova provincia di Rimini, dal momento che, con un impegno finanziario dello Stato davvero contenuto, sarà possibile completare uffici ed organi istituzionali nella circoscrizione riminese, contribuendo in tal modo all'ulteriore sviluppo economico sociale e civile di quelle popolazioni.

Il disegno di legge consta di cinque articoli. L'articolo 1 sancisce formalmente la istituzione della provincia di Rimini, con lo elenco dei venti comuni che dovranno fare parte della nuova circoscrizione provinciale.

Gli articoli 2 e 3 regolamentano i provvedimenti attuativi con i rispettivi compiti degli enti interessati all'istituzione della nuova provincia.

L'articolo 4 si riferisce alla prima elezione del consiglio provinciale di Rimini.

L'articolo 5 concerne l'autorizzazione al Ministro del tesoro per le necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprendente i seguenti comuni:

Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emi-

lia-Romagna, emanano i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima in ordine all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella circoscrizione provinciale di Rimini, nonché per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività tra le provincie di Forlì e di Rimini.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato, nella nuova provincia di Rimini, gravano sui capitoli del bilancio dello Stato esistenti per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

Art. 3.

Fino all'elezione del consiglio provinciale di Rimini, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova provincia sono adottati dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

Alla prima dotazione del personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede anche mediante convenzione fra gli enti interessati, nonché con l'utilizzo, per quanto possibile, del personale della provincia di Forlì.

Art. 4.

Il consiglio provinciale di Rimini viene eletto in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.